

News tecnica n. 13/5

6 aprile 2017

Ultime notizie sul decreto correttivo al codice degli appalti

Apertura ai tecnici diplomati dipendenti pubblici non abilitati, che potranno firmare i progetti se in possesso di un'esperienza di cinque anni, e massimo ribasso fino a un milione di euro per le gare bandite sulla base del progetto esecutivo. Ma anche stop alle deroghe su subappalto e appalto integrato. Sono alcuni dei contenuti del parere definitivo del Parlamento sul **Correttivo al Codice Appalti**, che come già emerso dai lavori preparatori, ha bocciato alcuni contenuti che non rispetterebbero i principi della legge delega (**L.11/2016**). Le indicazioni saranno ora vagliate dal Governo, che dovrà mettere a punto la versione definitiva del Correttivo.

Progettazione interna e tecnici diplomati Il Parlamento ha proposto che i tecnici diplomati non abilitati alla professione, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, possano firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali. I tecnici diplomati dovranno aver ricoperto incarichi analoghi almeno per cinque anni, risultare inquadrati in un profilo professionale tecnico e aver svolto o collaborato ad attività di progettazione. Sembra quindi scartata l'ipotesi di richiedere ai dipendenti pubblici l'iscrizione all'Albo professionale. La proposta di modifica **era stata inserita nel Correttivo** su pressione delle professioni tecniche per garantire la qualità della progettazione e assicurare parità di trattamento tra i professionisti.

Massimo ribasso Ascoltando le richieste delle imprese, il Parlamento ha chiesto che gli appalti di importo inferiore a un milione di euro, in cui venga messo in gara il progetto esecutivo, possano essere affidati col criterio del prezzo più basso e il sistema antiturbativa. Le Commissioni hanno anche proposto al Governo di valutare se elevare il limite di un milione di euro.

Più concorrenza negli appalti sotto soglia Le Commissioni hanno proposto di elevare il numero degli operatori da invitare alle procedure negoziate. Per importi compresi tra 40mila e 150mila euro si passerebbe a 15 inviti negli appalti di lavori e a 10 inviti in quelli di servizi e forniture. Da Edilportale.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

Sommario:

- ◆ Ultime notizie sul decreto correttivo al codice appalti
- ◆ Regolarità contributiva per l'affidamento degli incarichi di progettazione
- ◆ -0,7% per il mercato immobiliare nel 2016
- ◆ Sentenza del TAR relativa alla competenza degli ingegneri sugli immobili storici
- ◆ Manifesto della green economy sulla città futura
- ◆ Ddl sulla demolizione e ricostruzione degli edifici energivori
- ◆ Svimez: la clausola del 34% avrebbe dimezzato la perdita di PII ed occupazione

Regolarità contributiva per l'affidamento dell'attività di progettazione

Come stabilito dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso ANAC, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare in relazione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, prevista dall'art.81 del D.Lgs n. 50/2016 per le procedure di gara negli appalti di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000, v. deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012. Per la partecipazione alle procedure di gara negli appalti dei settori ordinari con importo a base d'asta inferiore ad euro 40.000, la stazione appaltante deve richiedere la certificazione di regolarità contributiva on line:

- la richiesta del certificato potrà essere effettuata esclusivamente con la PEC dell'ente richiedente registrata presso l'indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it);
- il certificato sarà inviato su questa PEC (in caso di mancato recapito, all'indirizzo presente nell'indice della pubblica amministrazione tramite posta prioritaria);

la richiesta deve riferirsi ad un professionista / società che svolge attività di ingegneria o di architettura. Da *Lavoripubblici*.



-0,7% per il mercato immobiliare nel 2016

Il mercato immobiliare abitativo ha archiviato un 2016 all'insegna della depressione dei listini. Il sigillo dell'ufficialità è arrivato ieri, con la nota diffusa dall'Istat relativa alle variazioni dei prezzi delle abitazioni, nuove e usate, nell'ultimo quarto del 2016. Anno che, pertanto, va ad aggiungersi alla lunga serie di bilanci tutti da dimenticare per l'immobiliare. I numeri dell'Istat confermano soprattutto che, il netto aumento registrato nelle compravendite del comparto abitativo (+18,9% di crescita tendenziale riferita al 2016) non ha ancora innescato la ripresa dei prezzi. In base alle rilevazioni, nel quarto trimestre del 2016, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie (Ipab) - sia per fini abitativi sia per investimento - ha fatto registrare un micro scostamento tendenziale positivo dello 0,1% mentre non si è mosso rispetto al trimestre precedente. L'Istat segnala che «seppur di appena un decimo di punto, si tratta per l'Ipab della prima variazione positiva su base annua, dal quarto trimestre 2011». La lieve crescita, segnala sempre l'Istat, è dovuta principalmente ai prezzi delle abitazioni esistenti (+0,1%, da -0,6% del trimestre precedente), che invertono anch'essi la tendenza negativa iniziata cinque anni prima. I prezzi delle abitazioni nuove segnano invece una marcata attenuazione della flessione. Se si allarga lo sguardo all'intero anno 2016, in media i prezzi delle abitazioni sono diminuiti dello 0,7% rispetto all'anno prima (quando la variazione rispetto al 2014 era stata pari a -2,6%). Il dato rappresenta la sintesi tra il calo dello 0,9% registrato per le nuove abitazioni e il calo dello 0,6% per i listini delle case esistenti. Rispetto alla media del 2010, nel 2016 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 14,6% (-2,3% le abitazioni nuove, -19,6% le esistenti). Il ridimensionamento del calo in media d'anno dei prezzi delle abitazioni si manifesta in presenza di una crescita alquanto sostenuta del numero degli immobili residenziali compravenduti (+18,9% l'incremento registrato per il 2016 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate). Da Edilizia e territorio.



Sentenza del Tar relativa alla competenza degli ingegneri sugli immobili storici

Gli ingegneri possono lavorare sulle opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, per le parti tecniche. L'eterna lotta sulle competenze dei professionisti si arricchisce dell'ennesimo capitolo. Stavolta è stato il Tar Puglia ad analizzare la materia, con la sentenza n. 411 del 2017, che conferma alcune pronunce del Consiglio di Stato. I giudici amministrativi hanno, infatti, annullato un bando che riservava ai soli architetti i servizi professionali relativi alla riqualificazione di un centro storico. Una volta definiti gli aspetti legati alla tutela culturale dell'intervento, gli ingegneri possono intervenire nel progetto.

Per la precisione, tutto parte dall'ordine degli ingegneri di Lecce, che aveva impugnato l'avviso pubblico bandito dal Comune di Martano, in provincia di Lecce, per l'indizione di una indagine di mercato «per l'affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di via Marconi e via degli Uffici». Gli ingegneri leccesi, poi appoggiati dal Consiglio nazionale, contestavano la parte nella quale veniva indicato quale requisito di idoneità l'iscrizione nell'albo professionale degli architetti. Un requisito considerato illegittimo.

Il giudice amministrativo, con la sua **sentenza**, ha integralmente accolto le richieste degli ingegneri. Partendo da quanto afferma l'articolo 52, comma 2, del Regio decreto n. 2537/1925, dove si afferma che «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto, quanto dall'ingegnere».

Sulla base di questa disposizione, per il **Tar Lecce** vale il principio (affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con la sentenza 9 gennaio 2014 n. 21) che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico. Le parti più tecniche restano invece nella competenza dell'ingegnere civile.

Questo sul piano generale. Passando al caso specifico, per la sentenza la questione si risolve considerando che le autorità competenti avevano già definito con completezza tutti i possibili profili di tutela degli aspetti culturali dell'opera. «È evidente - dice il Tar - che l'attività oggetto di gara si risolve in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un ingegnere». Quindi, risulta evidentemente irragionevole ed arbitraria «la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all'albo degli architetti». Da *Edilizia e territorio*.



Manifesto della green economy per la città futura

Lanciare un programma per la green economy delle città, che integri quello che il Governo sta già facendo in maniera parcellizzata su dissesto idrogeologico, periferie, antisismica. È stato presentato ieri a Roma, nel corso di un incontro organizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, il **Manifesto della green economy per la città futura**, realizzato nel corso di mesi di lavoro da oltre 60 esperti del settore e già sottoscritto da architetti di fama internazionale, sindaci, rappresentanti del mondo delle imprese e della ricerca. Le politiche per lo sviluppo delle città, dopo anni di stasi, vanno rafforzate e coordinate, come ha chiesto anche il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti.

Il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi nel corso del suo intervento ha passato in rassegna i casi più avanzati che, a livello internazionale, hanno integrato nelle città lo sviluppo e le politiche ambientali. Come quello delle green belt di Londra e Francoforte, le fasce verdi che proteggono le aree urbane. Come il piano di Copenhagen per diventare "carbon neutral" entro il 2025. O di Amburgo, che ha pianificato una rete ciclopedonale alla quale sarà riservata la circolazione nel 40% della città entro il 2035. O, ancora, degli orti urbani, che stanno prendendo piede finalmente anche in Italia. Senza dimenticare il caso della Francia dove il "Programme national de rénovation urbaine" ha attivato la rigenerazione di 530 quartieri. «Negli ultimi anni – ha spiegato Ronchi – in Italia c'è stato uno stallo che adesso dobbiamo mettere in discussione con un "green new deal" delle città. Chiederemo l'attivazione di un programma nazionale per la green economy urbana, che coordini quello che è stato fatto negli anni scorsi in materia di dissesto, antisismica, periferie».

D'altronde, per Fabrizio Tucci, coordinatore del gruppo di lavoro, "la green economy rappresenta per l'architettura e l'urbanistica una **scelta di fondo**, imprescindibile e necessaria per trasformare le sfide in straordinarie occasioni di rilancio e riqualificazione delle città del nostro Paese. La ricerca di risposte efficaci alla sfida climatica, alla progressiva scarsità delle risorse, alla necessità di salvaguardare i capitali naturale, culturale e sociale, decisiva per il futuro delle città, è per l'architettura e l'urbanistica una epocale opportunità di innovazione e sviluppo". Da questo, allora, parte il manifesto, che si articola in sette punti da realizzare progressivamente, per disegnare la città del futuro, mettendo insieme qualità ecologica e stimoli all'economia.

Anche perché, come dice il direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini "oggi manca una politica delle città, non è un caso che a fronte di 100 miliardi per il fotovoltaico sulle città negli ultimi anni sono stati investiti 400 milioni. C'è una grande questione sull'allocazione delle risorse".

Oltre al denaro, per il vicepresidente dell'Ance Filippo Delle Piane, bisogna valutare il tema delle regole: "Abbiamo bisogno di ripensare la normativa urbanistica. Penso al tema delle premialità. Oggi l'operazione di demolizione e ricostruzione è un percorso che per le imprese non è conveniente". *Da città e urbanistica di edilizia e territorio.*



Ddl sulla demolizione e ricostruzione degli edifici energivori

Trasformare gli edifici energivori in immobili energeticamente efficienti attraverso la demolizione e successiva ricostruzione in classi elevate, grazie a incentivi fiscali e ad un fondo da 50 milioni di euro.

Questa la proposta contenuta nel **disegno di legge 4391**, presentato dall'Onorevole Andrea Vallasca del Movimento 5 Stelle e segnalata dal sito Condominio Web.

Riqualificazione energetica: cosa prevede il ddl Il ddl ha l'obiettivo di **promuovere la riconversione energetica di edifici** poco efficienti, attraverso due misure: la riqualificazione energetica e il rinnovo edilizio.

La "**riqualificazione energetica**" è definita come l'insieme degli interventi che non prevedono la demolizione completa dell'edificio preesistente ma migliorano le prestazioni energetiche e il comfort ambientale dell'abitazione, mentre il "**rinnovo edilizio**" è l'insieme degli interventi, **comprensivi di demolizione completa** dell'edificio preesistente, che porta alla costruzione di un nuovo edificio di classe energetica A1 o superiore.

Per il finanziamento parziale dei costi per la demolizione completa degli edifici oggetto di rinnovo edilizio viene proposta l'istituzione di un '**Fondo di rinnovo urbano**' da **50 milioni di euro** per il triennio 2018-2020.

L'accesso al fondo è subordinato alla **presentazione di una relazione tecnica** sulle quantità, qualità e tipologie dei materiali di scarto derivanti dalla demolizione e al recupero di almeno il 15% del materiale di risulta da riutilizzare, anche attraverso una sua successiva trasformazione, in qualsiasi processo produttivo nei quali possano essere reimpiegati.

Per gli interventi di rinnovo edilizio, il provvedimento introduce misure volte al **trasferimento, permanente o temporaneo, degli inquilini** degli immobili di classe energetica bassa (oggetto della demolizione) in edifici efficienti (nuovi o già riqualificati).

Efficientamento energetico edifici: gli incentivi Per incentivare i processi di efficientamento energetico e di rinnovo edilizio vengono proposte misure come il **credito d'imposta del 65%** e i **titoli di efficienza energetica**.

Il disegno di legge prevede che gli interventi di riqualificazione energetica **possano usufruire dell'ecobonus 65%** con possibilità di cessione a terzi del credito d'imposta, mentre il rinnovo edilizio possa godere sia degli incentivi fiscali sia dei **Certificati Bianchi**.

Agli interventi di 'rinnovo edilizio' sarebbe **riconosciuto un premio volumetrico**, sino a un massimo del **5% delle volumetrie** dell'edificio preesistente, unicamente nei casi in cui vengano realizzate opere murarie ovvero installati impianti, come ascensori, volti all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Riqualificazione e rinnovo: i requisiti da soddisfare Per usufruire delle disposizioni messe in campo dal ddl gli edifici dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti:

- rientrare nell'ambito territoriale delle **zone B** (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A);
- essere di classe energetica G;
- essere costituiti, con una prevalenza non inferiore al **70% delle volumetrie, da unità abitative** residenziali;
- essere costituiti da almeno 4 unità immobiliari nello stesso edificio;
- essere realizzate su due o più livelli ovvero con **altezza minima di 6 metri**;
- non essere edifici di pregio storico, artistico.

Diagnosi energetiche: ruolo dei professionisti Per calcolare il risparmio massimo conseguibile il ddl prescrive di **avvalersi dell'Attestazione di prestazione energetica (APE)**. Quest'ultima dovrà contenere:

- l'indicazione della classe energetica raggiungibile, considerati lo stato, l'anzianità e la classe energetica iniziale dell'immobile;
- l'elenco degli interventi fattibili;
- il preventivo dei costi dei lavori.

La certificazione dovrà essere **prodotta da professionisti abilitati e iscritti in un elenco speciale** istituito presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (ENEA).

Il ruolo delle Esco Potranno accedere al fondo per la demolizione le imprese di costruzioni e **le ESCo che dovranno farsi carico dei servizi di diagnosi, finanziamento, progettazione**, realizzazione e manutenzione delle opere e degli oneri che ne deriveranno.

Potranno **recuperare i costi dell'investimento** in proporzione al risparmio energetico conseguito e potranno rilevare, attraverso contratti di compravendita o permuta, la titolarità delle unità immobiliari di cui è composto l'edificio. Da Edilportale.



Svimez: la clausola del 34% avrebbe dimezzato la perdita di PIL ed occupazione

Se negli ultimi sei anni, dal 2009 al 2015, fosse stata attivata la norma contenuta nel Decreto Mezzogiorno, in base alla quale, a partire dal 2018, una quota della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione dovrà essere destinata alle regioni meridionali, il **Pil del Sud** avrebbe praticamente dimezzato la perdita accusata (-5,4% invece che -10,7%) e l'**occupazione** sarebbe diminuita non di mezzo milione ma di circa 200 mila unità. E' quanto emerge da uno studio della Svimez, messo a punto dal presidente, Adriano Giannola, e dal ricercatore Stefano Prezioso, che ha evidenziato gli effetti dell'impatto della clausola del 34%.

"Lo spostamento di risorse a favore delle regioni del Sud, oltre a correggere una deriva penalizzante per le aree deboli del Paese, rappresenta - si legge nello studio - una ottimizzazione nell'uso di un ammontare dato di risorse pubbliche scarse, quelle appunto destinate a investimenti pubblici, il che significa aumentare efficienza ed efficacia della spesa".

Per un ammontare dato di risorse disponibili, il criterio del 34%, rispetto al trend storico recente, aumenta quelle investite al Sud, riduce quelle disponibili al Centro-Nord con effetti espansivi da un lato e depressivi dall'altro. L'esercizio mostra come il saldo netto sia positivo a livello nazionale sia per la dinamica del Pil (+0,2%), e fortemente positivo per quello che riguarda l'occupazione migliorando il saldo di oltre 185 mila unità.

E ciò proprio grazie all'impatto del **criterio redistributivo sul Mezzogiorno**, al quale si contrappone un effetto depressivo molto più contenuto nel Centro-Nord, dove la caduta del Pil sarebbe stata pari a -7,6% a fronte del dato storico del -6,8%, con un sacrificio occupazionale di appena due decimi di punto percentuale, equivalente a +37.600 occupati persi. Ciò anche in conseguenza del fatto che una parte della domanda aggiuntiva che si crea nel Sud in seguito all'attivazione della clausola del 34% è soddisfatta con produzione e occupazione attivata nelle regioni del Centro-Nord.

Infine, per una valutazione di costi e benefici di questa "ottimizzazione" nell'uso di date risorse pubbliche, è opportuno considerare che un eventuale minor gettito fiscale (stante che il vantaggio in termini di Pil nazionale è pari allo 0,2%) va confrontato con i minori costi che la riduzione di quasi 190 mila unità di lavoro disoccupate ha per le finanze pubbliche sia in termini di ammortizzatori sociali che di misure di contrasto alla povertà; per non parlare del ritorno, non facilmente monetizzabile, che un'efficace azione di coesione territoriale comporta sul fronte del contrasto alla disgregazione sociale. Da Italia Oggi.